



# COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza della Libertà – 90031 Belmonte Mezzagno

Cod. Fisc. e P.IVA 00151990827

**UFFICIO TECNICO LL.PP. - URBANISTICA  
GOVERNO E TERRITORIO**

## AVVISO

**Attività incendi boschivi anno 2024, prevenzione incendi al fine di prevenire e fronteggiare situazioni connesse al rischio di incendi, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.**

**dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2024**

## E' VIETATO

**a chiunque, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la riproduzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute umana.**

**Ordinanza Sindacale n. 15 del 02/05/2024**

Premesso che:

-al fine di contrastare il rischio nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile indice, ogni anno, una Campagna AIB in cui sono richiamati i compiti, le responsabilità e le iniziative che i diversi Enti e Amministrazioni devono adottare per prevenire e fronteggiare questo fenomeno.

Considerato che:

-l'Ufficio per la Protezione Civile del Comune di Belmonte Mezzagno, relativamente alle attività non strutturali adottate per la prevenzione e mitigazione del rischio incendi, opera essenzialmente attraverso le attività di informazione alla popolazione sulle norme di comportamento da seguire.

Ravvisata:

- la necessità di implementare le attività di monitoraggio in quelle zone, aree boschive, fasce di interconnessione tra le strutture antropiche e aree naturali boschive (interfaccia), aree sensibili e strutture strategiche in cui sono presenti elevate pericolosità d'innesco incendio e rischi di ingenti danni a persone e cose.

Vista la necessità di provvedere ad attivare misure di prevenzione e mitigazione di rischio incendi disponendo l'esecuzione di:

- interventi di pulizia, estirpazione di vegetazione e cespugli, potatura di rami e di quant'altro si protenda lungo i percorsi autostradali, stradali e ferroviari, nonché nelle vicinanze di linee elettriche e che possa essere causa di innesco e propagazione di incendio;

- interventi di pulizia degli appezzamenti di terreno in stato di abbandono, con interventi di estirpazione di vegetazione e cespugli, sia a tutela dei fabbricati ricadenti negli appezzamenti medesimi, sia a tutela dei fondi vicini, nonché realizzazione di fasce tagliafuoco di protezione, in prossimità di strade e infrastrutture viarie in genere, nonché di linee elettriche;

-Visto l'art. 14, comma 8 lettera B) del Decreto Legge 24/06/2014 n. 91 convertito con modificazione dalla Legge 116/2014 che testualmente recita: Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

-b) all'art. 256 bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

*<< 6-bis. Le disposizioni del presente art. e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, potature o ripulire in loco in caso di combustione in loco delle stesse; di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.Nei*

*periodi di alto rischio di incendi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e sempre vietata>>.*

Ritenuto di dover emanare apposita Ordinanza Sindacale in cui si dispongono le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, nonché per prevenire le altre condizioni di pericolo da incendio, come sopra dettagliati.

Visti:

- il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi;
- l'art. 16 comma 1 del D. Lgs. n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente n. 117/Gab. del 20/07/2011, inerente alla "Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi" e ai "Provvedimenti per la prevenzione degli incendi";
- il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente n. 114/Gab. del 15/03/2024, che stabilisce che "la stagione antincendio boschiva per l'anno 2024 ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre";
- l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 25/05/2023 "Prevenzione Incendi e Pulizia Fondi Incolti Anno 2023";
- la nota della Prefettura del 29/03/2024, pervenuta in protocollo al n. 5500/2024, avente per oggetto "Attività antincendio boschivo anno 2024. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia";
- la Circolare n. 34283 del 10/04/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea "Legge 16 gennaio 2024, n. 1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio";
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- l'art. 54, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Si propone, al Sig. Sindaco, l'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente necessaria per le attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e d'interfaccia (che dovranno essere attuati entro il 15 maggio 2024), nonché per prevenire le altre condizioni di pericolo da incendio riferite alle aree adiacenti agli stabilimenti indicati nella nota dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza Tecnica della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del 12/04/2024 prot. n. 0013031 (che dovranno essere attuati entro il 01 maggio 2024), a garanzia della pubblica e privata incolumità.

Ravvisata:

-la necessità di implementare le attività di monitoraggio in quelle zone, aree boschive, fasce di interconnessione tra le strutture antropiche e aree naturali boschive (interfaccia), aree sensibili e strutture strategiche in cui sono presenti elevate pericolosità d'innescio incendio e rischi di ingenti danni a persone e cose.

Vista la necessità di provvedere ad attivare misure di prevenzione e mitigazione di rischio incendi disponendo l'esecuzione di:

-interventi di pulizia, estirpazione di vegetazione e cespugli, potatura di rami e di quant'altro si protenda lungo i percorsi stradali, nonché nelle vicinanze di linee elettriche e che possa essere causa di innescio e propagazione di incendio;

-interventi di pulizia degli appezzamenti di terreno in stato di abbandono, con interventi di estirpazione di vegetazione e cespugli, sia a tutela dei fabbricati ricadenti negli appezzamenti medesimi, sia a tutela dei fondi vicini, in prossimità di strade e infrastrutture viarie in genere, nonché di linee elettriche.

## **ORDINA**

Ai proprietari o aventi diritti reali, di/su terreni a rischio incendi, ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro e non oltre il 15 maggio 2024:

- 1) alla esecuzione degli interventi di pulizia, estirpazione di vegetazione e cespugli, potatura di rami e di quant'altro si protenda lungo i percorsi stradali, nonché nelle vicinanze di linee elettriche e che possa essere causa di innescio e propagazione di incendio;
- 2) alla esecuzione degli interventi di pulizia degli appezzamenti di terreno in stato di abbandono, con interventi di estirpazione di vegetazione e cespugli, sia a tutela dei fabbricati ricadenti negli appezzamenti medesimi, sia a tutela dei fondi vicini, in prossimità di strade, nonché di linee elettriche;
- 3) L'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di maggio di ogni anno durante le ore antimeridiane all'alba fino alle ore 10,00, il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare non deve superare i 3 metri steri per ettari, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq. 1 (uno);

Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di strade dovranno provvedere alla pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie entro il termine suddetto.

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno

essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, nonché del Piano di Protezione Civile vigente;

#### **VIETA**

a) a chiunque, nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre pp.vv., di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la riproduzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute umana.

b) a chiunque, nello stesso periodo dal 15 maggio al 31 ottobre e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;

c) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni incolti con presenza di cespugli, erba secca, stoppie, sterpaglie;

d) l'uso di fuochi d'artificio in occasione di feste o di solennità, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e comunque in aree diverse da quelle appositamente individuate in autorizzazione;

e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

a) in caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fonti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;

b) in caso di accertata esecuzione di azioni determinanti, anche solo parzialmente, l'insacco di incendio nelle aree a rischio incendio boschivo, nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353;

c) ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

#### **INVITA**

chiunque avvisti un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, o nelle sue vicinanze, a darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco mediante il numero 115, al numero di emergenza unico europeo NUE 112, emergenza 118 e/o alla SORIS al numero 800404040, alle autorità di P.S. e CC;

#### **DETERMINA**

che gli organi sanzionatori e di vigilanza, per l'osservanza della presente Ordinanza, sono il Comando di Polizia Municipale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti al rispetto del presente provvedimento, per il rapido accertamento dei soggetti inadempienti, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono.

#### **DISPONE**

di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del Comune, l'esposizione della stessa in tutte le sedi decentrate dell'amministrazione comunale e alla notifica agli istituti di pronta reperibilità dell'amministrazione.

Dispone, altresì, che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Prefettura di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, all'ENEL Distribuzione Spa, alla SNAM Gas, alla Polizia Municipale e al Corpo Forestale, affinché possa dare seguito alla presente Ordinanza e diramare a tutte le Forze dell'Ordine le quali sono invitate a verificare, per quanto di competenza, l'osservanza della stessa, procedendo a tutti gli adempimenti consequenziali;

Ai sensi della Legge n°1034 del 06.12.1971 e della Legge Regionale n° 10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro **gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione.**

F.to  
Il Sindaco